

GLI ISOLANTI DEI SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO, PARETE E SOFFITTO NON SONO SOGGETTI AI CAM

Il DL 19 maggio 2020, numero 34 definito anche Decreto Rilancio riguarda molteplici temi. Con la **Legge 77 del 17 luglio 2020**, pubblicata in Gazzetta il giorno seguente il DL Rilancio è stato convertito in Legge.

Gli articoli 119 e 121 riguardano rispettivamente gli interventi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e la cessione del credito e lo sconto in fattura.

L'articolo 119

L'Art. 119. dal titolo 'Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici' descrive gli interventi che possono essere incentivati al 110% ed i relativi requisiti.

In particolare la lettera a) descrive gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio (esempio: cappotto, coibentazione solai di copertura, ecc.). I materiali per **questi** interventi (ovvero gli isolanti dei cappotti, quelli installati sui solai di copertura ecc.) e **non per altre tipologie** DEVONO rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

I sistemi radianti, e i relativi isolanti, invece sono coinvolti nella lettera b) e c) della Legge 77, che riguarda i seguenti interventi:

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di **climatizzazione invernale**
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di **climatizzazione invernale**.

I sistemi radianti rientrano negli interventi sui sistemi di climatizzazione invernale. Per gli interventi che riguardano la **climatizzazione invernale** nessun riferimento viene fatto ai CAM, la cui applicazione risulta quindi requisito NON necessaria per tutti gli isolanti che vengono coinvolti negli interventi impiantistici (coibentazioni sistemi di distribuzione, sistemi radianti ecc.). Si evidenzia inoltre nel caso di isolamento del fabbricato (dove l'impianto non rientra nel bonus) l'isolante del sistema radiante NON è soggetto ai CAM se NON viene considerato nel calcolo della trasmittanza.